



Decisione n. 17 del 21 aprile 2021

OGGETTO: (OMISSIS) / Comune (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90. (202114838)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 12.04.2021 trasmessa a mezzo pec ed acquisita in data 13.04.2021 al protocollo di questo Ufficio n. 596, con la quale la Signora (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90, del rifiuto espresso con nota prot. n. 1655 del 16.03.2021 dall'Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS) sulla propria istanza di accesso agli atti del 01.03.2021 finalizzata ad acquisire i documenti relativi al rilascio della concessione edilizia alla Ditta (OMISSIS), di cui alla particella (OMISSIS);

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

ESAMINATA la richiesta di riesame nella quale, in particolare, è posto in rilievo che:

- il diniego espresso dall'Ufficio Tecnico del Comune di (OMISSIS) è basato esclusivamente sull'opposizione del Sig. (OMISSIS) (controinteressato) alla ostensione della documentazione richiesta;
- il controinteressato motiva la propria opposizione (prot. 1470 del 9.03.2021) con l'esistenza di un contenzioso legale tra le parti, senza fornire alcuna specificazione al riguardo;
- l'Istante sostiene che la documentazione richiesta non riguarda il contenzioso a cui si fa riferimento, instaurato in sede penale, peraltro non con il (OMISSIS) ma con un suo familiare;
- l'Istante può vantare una specifica situazione giuridicamente rilevante in quanto i documenti richiesti riguardano un fabbricato confinante con la propria proprietà;

CONSIDERATO CHE la giurisprudenza amministrativa è stata concorde nello stabilire che:



Il Difensore Civico

“il proprietario confinante con l’immobile interessato da attività edilizia assentita dall’Amministrazione è legittimato ad accedere alla relativa documentazione anche nell’ipotesi in cui siano scaduti i termini per impugnare il titolo abilitativo e gli interventi in questione siano oggetto di indagine penale” (T.A.R. Catanzaro, Sez. II, 26/03/2018 n. 757);

“Il vicino ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico – economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche. I titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza” (T.A.R. Catania, Sez. II, 04/02/2016 n. 374) (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 marzo 2019, n. 614; da ultimo cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 10 gennaio 2020, n. 62).

“Il proprietario dell’immobile vicino, quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, ha il diritto di accedere agli atti abilitativi ed alle pratiche edilizie relative all’immobile confinante. Tale posizione, in quanto qualificata e differenziata e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, basta ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990 a legittimare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa richiesta (C. Stato 14/05/2010, n. 2966; TAR Campania Salerno 15/10/2020, n. 1423);

VALUTATO CHE effettivamente, sussiste in capo all’Istante, in qualità di proprietario confinante, un interesse diretto, concreto e attuale alla acquisizione dei Documenti relativi al rilascio della concessione edilizia alla Ditta (OMISSIS), di cui alla particella (OMISSIS);

RILEVATO, infine, che *“va escluso che l’amministrazione possa legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso agli atti la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati” (Tar Reggio Calabria, sez. I, 16 marzo 2015, n. 281).*

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. l’istanza di riesame del denegato accesso presentata dalla Signora (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione indicata in premessa, è accolta.
2. la presente decisione è comunicata all’Istante ed al Comune di (OMISSIS) per la relativa attuazione.

Il Difensore Civico Regionale
Avv. Fabrizio Di Carlo

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt.

REGIONE
ABRUZZO



Il Difensore Civico

22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.